

## DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Deliberazione n.ro	Data di Adozione
0001414	12/07/2023

OGGETTO: AREA G.R.U.: Presa d'atto ed esecuzione del verbale di conciliazione n. 85/2023 del 20.06.2023, Tribunale di Trani - Sezione Lavoro (R.G. 8337/2021 e R.G. 8356/2021).

### PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N.RO 20230001693 DEL 05/07/2023



COMPOSTA COMPLESSIVAMENTE DA 4 (quattro) PAGINE

DI 0 (zero) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE

DI 1 (uno) ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 6 (sei) PAGINE

DI 0 (zero) DOCUMENTI ISTRUTTORI NON ALLEGATI PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE

Con la sottoscrizione in calce, i Direttori dichiarano di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale nella sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.

Parere del Direttore Amministrativo	Parere del Direttore Sanitario
 Firmato Digitalmente il 10/07/2023 14:50 Luigi FRUSCIO	 Firmato Digitalmente il 11/07/2023 16:39 Luigi ROSSI
Il Segretario	Il Direttore Generale
 Firmato Digitalmente il 12/07/2023 16:44 Raffaele IORIO	 Firmato Digitalmente il 12/07/2023 16:27 Antonio SANGUEDOLCE

### ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo pretorio *on-line* della ASL BA, ai sensi dell'art. 32, c. 1, l. 69/2009, per la durata di 30 giorni naturali, decorrenti dal **12/07/2023**

Unità Operativa Affari Generali  
L'Addetto alla Pubblicazione

  
Firmato Digitalmente il 12/07/2023 16:46

Domenico ROVETO



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente è conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.

## **IL DIRETTORE GENERALE**

Vista la deliberazione n. 239/DG del 16/02/2022, con l'assistenza del Segretario, sulla base della proposta formulata dal Direttore Area Gestione Risorse Umane, che ne attesta la regolarità formale del procedimento ed il rispetto della legittimità, considera e determina quanto segue

### **Premesso che:**

- con deliberazione del Direttore Generale n. 1717 del 25.09.2019, all'esito del procedimento disciplinare, è stato disposto il licenziamento senza preavviso e la conseguenziale risoluzione del rapporto di lavoro, con decorrenza dal 07.07.2019, nei confronti del dipendente di cui all'allegato file privacy (costituente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento non pubblicabile per ragioni di riservatezza);

- avverso il provvedimento sopra citato la dipendente proponeva ricorso ex art. 1, comma 47 e ss. della L. n. 92/2012 dinanzi al Giudice del Lavoro di Trani, avente R.G. n. 1895/2020, per accertare e dichiarare l'illegittimità e la nullità e/o l'annullabilità e/o l'inefficacia del provvedimento espulsivo disposto con la deliberazione n. 1717 del 25.09.2019 e, per l'effetto, ordinare all'ASL BA la reintegrazione in servizio e condannare la medesima al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del T.F.R., dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione; in via subordinata, in applicazione dell'art. 63, comma 2 bis, del D. Lgs. n. 165/2001, annullare la sanzione disciplinare irrogata per difetto di proporzionalità, applicando una sanzione di tipo conservativo;

- con deliberazione n. 2319 del 17.12.2021 l'ASL BA prendeva atto ed eseguiva l'ordinanza n. 34778 del 06.12.2021 del G.d.L. del Tribunale di Trani disponendo il reintegro in servizio della dipendente, a decorrere dalla data di adozione della deliberazione (17.12.2021), e demandava all'UPD l'applicazione di una sanzione di tipo conservativo in luogo del licenziamento;

-avverso la citata ordinanza n. 34778 del 06.12.2021 proponevano distinte opposizioni sia la ASL BA (ricorso iscritto al n. 8337/2001 R.G., con il quale chiedeva fosse affermata la legittimità del licenziamento intimato alla dipendente con conseguente rigetto dell'avversa domanda di impugnativa), sia la dipendente (ricorso iscritto al n. 8356/2021 R.G., con il quale chiedeva la condanna della ASL BA al pagamento dell'indennità risarcitoria ex art. 63, comma 2, D. Lgs. n. 165/2001);

- con verbale di conciliazione n. 17643 del 20.06.2023 le parti hanno raggiunto un accordo in virtù del quale la ASL BA:

- applica, in sostituzione del licenziamento per giusta causa, la sanzione conservativa della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per la durata di tre mesi ai sensi dell'art. 65 del CCNL Comparto Sanità del 21.05.2018. Con riferimento all'applicazione della suindicata sanzione conservativa questa coinciderà con il periodo dei primi tre mesi successivi al licenziamento e cioè dal 07/07/2019 sino al 07/10/2019, periodo nel quale la dipendente non ha prestato attività lavorativa né è stata retribuita;
- corrisponde alla dipendente la somma di € 10.000,00 (diecimila/00) a titolo di risarcimento forfetario, senza operare ritenute fiscali e previdenziali in ragione del titolo risarcitorio del pagamento;

- revoca la deliberazione n. 2319 del 17.12.2021 nella parte in cui ricostituisce da diversa data il rapporto di lavoro e, conseguentemente, ricostituisce la continuità del rapporto di lavoro con la dipendente con riconoscimento della continuativa anzianità di servizio dal 02.04.1998 senza alcuna interruzione;

**Ritenuto**, pertanto, di dare esecuzione al citato verbale di conciliazione n. 17643/2023 del 20.06.2023, sottoscritto dalle parti all'udienza del 20.06.2023 (R.G. 8337/2021 e R.G. n. 8356/2021 – Trib. Trani, sez. Lavoro), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento ma non pubblicabile per la normativa sulla privacy;

Assunto il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

### **DELIBERA**

per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente richiamate:

a) di prendere atto del verbale di conciliazione n. 17643/2023 del 20.06.2023, sottoscritto dalle parti all'udienza del 20.06.2023 (R.G. R.G. 8337/2021 e R.G. n. 8356/2021 – Trib. Trani, sez. Lavoro), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento ma non pubblicabile per la normativa sulla privacy;

b) di dare esecuzione al verbale di conciliazione n. 17643/2023 del 20.06.2023 (costituente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento non pubblicabile per ragioni di riservatezza) ovvero alle condizioni conciliative in esso indicate e, segnatamente, in favore della dipendente meglio identificata nell'allegato file privacy:

- applica, in sostituzione del licenziamento per giusta causa, la sanzione conservativa della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per la durata di tre mesi ai sensi dell'art. 65 del CCNL Comparto Sanità del 21.05.2018. Con riferimento all'applicazione della suindicata sanzione conservativa questa coinciderà con il periodo dei primi tre mesi successivi al licenziamento e cioè dal 07/07/2019 sino al 07/10/2019, periodo nel quale la dipendente non ha prestato attività lavorativa né è stata retribuita;
- corrisponde alla dipendente la somma di € 10.000,00 (diecimila/00) a titolo di risarcimento forfetario, senza operare ritenute fiscali e previdenziali in ragione del titolo risarcitorio del pagamento;
- revoca la deliberazione n. 2319 del 17.12.2021 nella parte in cui ricostituisce da diversa data il rapporto di lavoro e, conseguentemente, ricostituisce la continuità del rapporto di lavoro con la dipendente con riconoscimento della continuativa anzianità di servizio dal 02.04.1998 senza alcuna interruzione;

c) di demandare all'A.G.R.U. i connessi adempimenti ai fini giuridici, economici e previdenziali ed, in particolare:

- 1) la corresponsione delle somme di cui al punto e) del verbale di conciliazione n. 17643 del 20.06.2023;
- 2) il versamento dei contributi previdenziali per il periodo dal 08/10/2019 al 23/12/2021;

d) di demandare alla SBL gli adempimenti conseguenziali per la parte di propria competenza;

e) di stabilire che l'A.G.R.U. provvederà a notificare la presente deliberazione al dipendente (come meglio identificato nell'allegato file privacy non soggetto a pubblicazione per ragioni di riservatezza) e al suo procuratore costituito, alla Direzione Medica e Direzione Amministrativa dell'Ospedale di appartenenza affinché alimentino il fascicolo personale del medesimo, all'Ufficio Rilevazione Presenze di riferimento, al Settore Economico, all'Ufficio pensioni, all'Ufficio Procedimenti Disciplinari e alla SBL.

**PROFILI CONTABILI**

RILEVANTE, a valere su:  NON rilevante

**ONERI DI PUBBLICAZIONE OBBLIGATORIA EX D. LGS. 33/2013:**

SOGGETTA a pubblicazione  NON soggetta a pubblicazione

**ONERI DI RISERVATEZZA:**

CONTIENE dati personali da NON pubblicare  NON contiene dati personali



**DESTINATARI NOTIFICA/TRASMISSIONE**

Area Gestione Risorse Umane	Stab. Osp. Molfetta - Direzione Amministrativa
Struttura Burocratico Legale	

**PROPOSTA N.RO 20230001693 APPROVATA CON DELIBERAZIONE N.RO 20230001414 DEL 12/07/2023**

Con la sottoscrizione in calce al presente provvedimento, i firmatari di cui sopra, ciascuno in relazione al proprio ruolo come indicato e per quanto di rispettiva competenza, attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa regionale e nazionale applicabile e che il provvedimento predisposto è conforme alle risultanze istruttorie agli atti d'ufficio.

I medesimi soggetti dichiarano, inoltre, di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, della vigente sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Napoleone Annamaria	 Firmato digitalmente il 05/07/2023 11:46
Responsabile UOS/UOSD	Veronico Letizia	 Firmato digitalmente il 07/07/2023 13:41
Direttore/Responsabile di Struttura	Popolizio Rachele	 Firmato digitalmente il 07/07/2023 14:29